



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare N. 16/2015

Castelfranco Veneto, 5 Agosto 2015

Oggetto: CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI R&S

Con D.M. 27 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n.174 del 29 luglio 2015, è stata data attuazione a quanto previsto con l'art.1, co.35 L. n. 190/14 (la c.d. Legge di Stabilità per il 2015) che ha ridefinito la disciplina del **credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art.3 D.L. n.145/13.

L'agevolazione in oggetto è fruibile da **tutte le imprese** (indipendentemente da forma giuridica, settore economico di appartenenza e regime contabile adottato) che effettuano **investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dal 2015 al 2019.**

DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI R&S

Nello specifico si considerano attività di ricerca e sviluppo:

1. i lavori sperimentali o teorici svolti finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
2. la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti a acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelli esistenti ovvero per creare componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale;
3. l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
4. la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

SPESE CHE RIENTRANO NELL'AGEVOLAZIONE

Si considerano spese per R&S ai fini dell'agevolazione:

- le **spese effettivamente sostenute per il personale** - costituite dalla retribuzione lorda - **altamente qualificato** che opera, sia in qualità di dipendente dell'impresa - con esclusione del personale addetto a mansioni amministrative, contabili e commerciali -, sia come collaboratore dell'impresa ma a condizione che l'attività venga svolta presso i locali dell'impresa stessa;
- le **quote di ammortamento relative agli strumenti e attrezzature acquistati**, determinate secondo i coefficienti fiscali fissati del D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all'effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all'importo deducibile ai sensi dell'art.102, co.7 Tuir;
- le **spese relative alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché a altri soggetti comprese le start up innovative** (sono esclusi i costi relativi a attività commissionate a società appartenenti allo stesso gruppo). Deve comunque trattarsi di **soggetti residenti o localizzati in uno Stato Ue o aderente all'accordo sul SEE o, ancora, in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni**;
- le **spese per competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali.

IL CREDITO

Il **credito** d'imposta matura solo a fronte di un **effetto incrementale** degli investimenti in ricerca e sviluppo.

Infatti, il Legislatore ha previsto che l'agevolazione spetti esclusivamente se le **spese sostenute**, in tale ambito, **eccedano la media degli investimenti** della medesima natura realizzati **nei tre periodi d'imposta precedenti** (o meno in caso di impresa neocostituita) **al 2015** quindi negli anni 2012, 2013, 2014 (in ipotesi di coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare).

Altro **requisito** fondamentale per l'ottenimento dell'agevolazione è **l'ammontare delle spese sostenute nell'anno**: esso dovrà essere **almeno** pari ad Euro **30.000**.

Verificatisi questi due presupposti, il beneficio è riconosciuto nella misura del **50% della spesa incrementale relativa al personale e alla ricerca commissionata a terzi**, ovvero del **25% della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature nonché di quella relativa a competenze tecniche**

Infine, è stato previsto un tetto massimo di godimento annuo del premio pari ad Euro 5 milioni.

DOCUMENTAZIONE

Le **spese in R&S sostenute** andranno supportate da **documentazione contabile certificata** dal soggetto incaricato della revisione o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione. **La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.**

ALTRE INFORMAZIONI

Il credito ha **carattere automatico**: per ottenerlo non occorre un'autorizzazione, ma è sufficiente **indicarlo nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo in cui sono sostenute le spese

Il bonus è **utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24** dal **periodo di imposta successivo** a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Il credito d'imposta ottenuto **non concorre** né alla formazione del **reddito IRES**, né alla formazione della **base imponibile IRAP**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Dr.ssa Vanessa Zilio